

COMUNE DI SOVERE



DELIBERAZIONE N. 24

Data 29.07.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020, MISURE DI CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E DEFINIZIONE DI AZIONI URGENTI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO
CARRARA DANILO
BERETTA SILVIA
LANFRANCHI MASSIMO
CADEI FEDERICA
LOTTA MICHELE
BERTA MASSIMILIANO
CONTESSI GIOVANNI
PERDERSOLI SABRINA
MAGONI DAVIDE
MASCARINO ADRIANO
LEONI MAURO
BARCELLINI ELISABETTA

	Presenti/Assenti
	Presente
	Assente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
Totali presenti	12
Totale assenti	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Sabina Maria Ricapito** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 24 del 29.07.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020, MISURE DI CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E DEFINIZIONE DI AZIONI URGENTI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

✓ **PREMESSO CHE:**

- L'art.1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- Con il conferimento ad ARERA delle specifiche funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, è stato avviato un processo teso ad assicurare omogeneità del servizio sull'intero territorio nazionale anche al fine di conseguire adeguati livelli di qualità, nell'ottica dell'efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale e ambientale, anche per garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, che impone il rispetto del principio "chi inquina paga", poi evolutosi in "pay as you throw".
- Fra i compiti assegnati all'Autorità, il più rilevante è l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, volti a coprire i costi di esercizio e di investimento, inclusa la remunerazione dei capitali, prendendo a riferimento i "costi efficienti".
- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

TENUTO CONTO CHE la deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario, che di seguito viene sintetizzata:

- ✓ il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- ✓ tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ✓ ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

precisando tra l'altro che, il gestore deve formulare il PEF in maniera differente rispetto ai criteri adottati fino ad ora, applicando modalità di computo dei costi ben diversa rispetto a quella fondata sul sistema dettato dal D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che l'emanazione della deliberazione n.443/2019 di introduzione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" a decorrere dal 1° gennaio 2014 nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della legge innanzi citata relativi alla disciplina della TARI e VALUTATI, ai fini di bilancio, in particolar modo:

- il comma 660 che prevede la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR n.158/1999;
- il comma 683 che prevede che “Il Comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ...”

DATO ATTO che l'art.1, commi 739 e ss. della legge 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” a decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle sue componenti IMU e TASI ad eccezione della TARI, che tuttavia risulta radicalmente modificata dall'Autorità;

Preso atto che:

- ✓ L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione n°158 del 5 maggio 2020, ha indicato la necessità di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid - 19 e chiesto che a riduzioni tariffarie si affianchi la costituzione di un fondo di 400 milioni per il ristoro delle minori entrate;
- ✓ Allo stato attuale tuttavia sia le indicazioni di ARERA sono discusse per la difficoltà di loro applicazione sia non vi è tra le misure già deliberate dal legislatore nazionale il citato fondo.

Tenuto conto di quanto in premessa e che:

- ✓ Tra i molteplici impatti sul tessuto socioeconomico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è quindi la sospensione di attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione.
- ✓ Occorre oggi adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di lockdown decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività.
- ✓ In attesa dell'auspicata adozione di misure statali, l'amministrazione intende intervenire con misure di calmieramento relativamente alle utenze non domestiche avvalendosi di quanto previsto dal comma 660 dell'art.1 della Legge 147 del 27/12/2013 che prevede che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

Contributo previsto come percentuale di abbattimento della TARI in tutte le sue componenti (parte fissa e variabile) (*)			
Presupposti		l'attività è stata chiusa a seguito di DPCM ovvero ordinanza del Ministero della Salute o di Regione Lombardia.	
Categoria	Descrizione	% di riduzione	Note
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25%	
6	Esposizioni, autosaloni	25%	
9	Case di cura e riposo	25%	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	25%	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, ortopedia, arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria, ottica, colorificio, gioiellerie ed altri beni durevoli	25%	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	25%	
17	Attività artig.li tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25%	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25%	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25%	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%	
24	Bar, caffè, pasticceria	25%	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25%	
30	Discoteche e night club	25%	

Ritenuto opportuno:

- ✓ Prorogare le scadenze di pagamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche limitandole a due: la prima entro il 30 settembre ed il saldo entro il 30 novembre 2020.
- ✓ Stabilire che per l'accesso alle agevolazioni debbano esistere un criterio oggettivo ossia la chiusura forzata dell'attività per DPCM o ordinanza regionale.
- ✓ Applicare la percentuale di riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa, parte variabile) trattandosi di contributo assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza gravame sulle altre utenze del servizio.
- ✓ Definire la riduzione percentuale del 25% alle sottoelencate categorie presenti sul territorio comunale.

- ✓ Definire come presupposto oggettivo per avere diritto alle riduzioni tariffarie l'essere in regola con i pagamenti della TARI negli anni 2017-2018-2019 nella loro globalità.

- ✓ Che Il presente contributo (agevolazione atipica) assorbirà eventuali agevolazioni o detrazioni che potranno essere determinate dal Governo o dalla autorità ARERA e che verranno eventualmente applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze non domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente deliberazione e dai criteri qui adottati.

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad euro 31.000,00 (trentunomila euro).

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante quota parte del finanziamento di cui all'art. 112 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. 18/2020, i Comuni in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approfondire il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2019, esecutiva, di approvazione del piano finanziario, categorie, tariffe e scadenze TARI per l'anno 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI dell'anno 2019 come definite nella deliberazione consiliare n. 7 del 18/02/2019 ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (come previsto dall'art.107, comma 5, del D.L. 18/2020).
- 3) Di applicare per l'anno 2020, causa emergenza COVID-19, le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, alle categorie di attività e secondo le percentuali indicate nella tabella come in premessa riportata, applicando la riduzione direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2020;
- 4) Di dare atto che le riduzioni hanno valore di contributo (agevolazione atipica);
- 5) Di dare atto che le agevolazioni atipiche definite con la presente deliberazione assorbiranno le eventuali agevolazioni o detrazioni che potranno essere determinate dal Governo o dalla autorità ARERA e che verranno eventualmente applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze non domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente deliberazione e dai criteri qui adottati.
- 6) Di stabilire per l'anno in corso le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020:
 - 1^ rata: 30 settembre 2020
 - 2^ rata: entro il 30 novembre 2020
 - di stabilire altresì che l'intero importo della TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre 2020;
 - di stabilire che il versamento delle rate dovrà essere effettuato mediante i modelli precompilati allegati all'avviso di pagamento;
 - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
 - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli espressi con separata votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ESTREMI ESECUTIVITÀ

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.